

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 113 dd. 16.06.2016

Oggetto : opposizione presentata dal sig. Bott Antonio alla delibera della Giunta n. 93 dd. 30.05.2016 avente ad oggetto : “ affido incarico attività di supporto all'ufficio tecnico gestione pratiche edilizia privata”

LA GIUNTA dell'UNIONE

Vista la propria deliberazione n. 93 di data 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, pubblicata all'albo telematico in data 01 giugno 2016, avente ad oggetto “affido incarico attività di supporto all'ufficio tecnico gestione pratiche edilizia privata”;

vista la nota pervenuta in data 03 giugno 2016 – prot. n. 1246 trasmessa dal sig. Bott Antonio con istanza di opposizione alla delibera in oggetto per le motivazioni nella stessa elencate;

rilevato che l'istituto del ricorso in opposizione alle delibere degli organi comunali è previsto dall'art. 79 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e che tale rimedio è esperibile da parte di ogni cittadino con istanza rivolta alla Giunta entro il periodo di pubblicazione dell'atto che si intende impugnare;

dato atto che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 dd 18.12.2013 per il funzionamento dell'assemblea si è fatto rinvio al regolamento del Consiglio Comunale di Cavareno e che tale regolamento non disciplina le modalità, i termini e le procedure di risposta alle opposizioni avverso le deliberazioni comunali da parte della Giunta, né esiste un regolamento *ad hoc*;

sentito l'intervento del segretario il quale fa presente delle possibilità previste dall'art. 40 del DPReg. 01 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm.;

ritenuto di confermare tutte le motivazioni che sostengono la propria deliberazione n. 93/2016 e conseguentemente di considerare l'opposizione non meritevole di accoglimento non riscontrando alcun vizio tale da giustificare una modifica del provvedimento;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario dell'unione ai sensi dell'art. 81 del DPreg. 01.02.2005 n. 3/L , in relazione alla presente deliberazione;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 3, contrari n. 2 (Abram Emanuela – Clauser Walter) , astenuti n. zero espressi legalmente

DELIBERA

1. di respingere, per la motivazione esposta in premessa, l'opposizione presentata dal sig. Bott Antonio avverso la delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. n. 93 dd. 30.05.2016 avente ad oggetto: “affido incarico attività di supporto all'ufficio tecnico gestione pratiche edilizia privata”;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al ricorrente ;
3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione , ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L
4. di precisare , ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.